



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, FATTO A ROMA IL 26 GENNAIO 2024

Art. 4 (Allegato)

SOSTEGNO GENERALE

1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione. 2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti al TUB i servizi di pubblica utilità necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del TUB non subiscano conseguenze negative. 3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti. 4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari. 5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia. 6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 183
---------	--------------------------------

Partizione	Allegato
------------	----------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024
---------------	--

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-183-2024/allegato-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it